



STATUTO MONTAGNA PN NORD ODV

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 02/11/2021 al
n° 3084 Mod. 3 con
liquidati € € 92.000 di cui
per imposta IPOT. € /

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione: **"MONTAGNA PN NORD ODV"**, in seguito denominata Associazione, con sede legale nel Comune di SPILIMBERGO e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è un'associazione di secondo livello che intende coordinare e gestire servizi a favore di gruppi ed Enti del Terzo Settore, e si prefigge di sviluppare e realizzare progetti e iniziative in rete, al fine di promuovere e sostenere nell'ambito del Valli e Dolomiti Friulane uno sviluppo solidale, equo e rispettoso dell'ambiente attraverso la partecipazione dei cittadini, il volontariato e il lavoro di rete sul territorio.

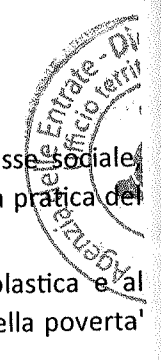
L'Associazione nasce dal percorso di collaborazione e amicizia sviluppato nell'ambito del Coordinamento Territoriale (CTA) delle Valli e Dolomiti Friulane e, in spirito di volontariato e sussidiarietà, intende mettersi a disposizione e a servizio dei percorsi e dei progetti promossi dal CTA proponendosi come partner operativo.

I principi a cui l'Associazione si ispira sono:

- La solidarietà e il rispetto della dignità di ogni persona umana;
- La valorizzazione delle diversità e delle risorse rappresentate da ogni persona, gruppo, cultura;
- L'attenzione e il rispetto per l'ambiente naturale, patrimonio da conservare e preservare per noi e per le future generazioni;
- La democrazia, la trasparenza, la gentilezza e la nonviolenza come pratiche a cui ispirare la gestione dell'associazione e delle iniziative in cui siamo impegnati;
- La condivisione di idee e risorse e la collaborazione come metodo per un'azione sociale efficace e generativa.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, di attività che rientrano nelle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) Interventi e servizi sociali
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- 
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - o) cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con associazioni di migranti

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo svolgere le seguenti attività:

- Promuovere iniziative e progetti comuni o in rete in ambito sociale, culturale, ambientale, azioni di assistenza e di collaborazione tra gli enti associati e gli altri enti del territorio;
- promuovere e organizzare iniziative culturali, di sensibilizzazione o formazione a favore di operatori, volontari, cittadini attivi per la solidarietà e lo sviluppo locale solidale e sostenibile del territorio della Montagna pordenonese;
- promuovere il volontariato sul territorio, in particolare tra i giovani e nelle scuole;
- rappresentare gli enti aderenti e portare la voce delle altre realtà associative del territorio presso altri enti ed istituzioni impegnati e coinvolti nelle dinamiche dello sviluppo locale o per la promozione della solidarietà e del volontariato.

Ogni associazione o ente aderente all'Associazione mantiene la completa autonomia giuridica e fiscale.

L'onere della rappresentanza presso altri enti ed istituzioni, appartiene all'Associazione, che la demanda a propri rappresentanti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti deliberati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti del Terzo Settore e no-profit che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli Enti del Terzo Settore e no-profit associati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV socie.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

L'indicazione della denominazione, sede legale, nonché nominativo, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del Rappresentante legale dell'Ente aderente;

Statuto ed atto costitutivo dell'Ente e relativo codice fiscale;

La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La domanda di adesione è sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo, che nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda, accoglie o respinge la stessa a maggioranza dei presenti sulla base della documentazione richiesta. In particolare, dall'esame dello Statuto presentato non devono risultare articoli in contrasto con gli scopi e le finalità perseguite dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che potranno, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vitalità dell'Associazione medesima.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'ente associato, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente e il vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ogni ente associato è rappresentato in Assemblea dal proprio legale Rappresentante o da un suo delegato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o anche in forma telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che se ne ravvisa la necessità.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un 1/4 degli associati.

L'Assemblea potrà essere svolta anche in modalità videoconferenza qualora se ne presenti l'occasione o la necessità, nel pieno rispetto delle pari opportunità di partecipazione alla vita associativa e dei diritti di rappresentanza degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, qualora necessario, il revisore legale dei conti;
2. Approva il bilancio di esercizio;
3. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. Delibera sull'esclusione degli associati;
5. Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
8. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Al fine di garantire adeguato raccordo e informazione reciproca, possono partecipare agli incontri dell'Assemblea, con diritto di parola ma senza diritto di voto, fino a 3 rappresentanti del CTA delle Valli e Dolomite Friulane indicati da quest'ultimo.

ART. 8 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella sua prima seduta, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9
(Consiglio Direttivo)



Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un numero di membri, compreso tra 2 e 6, nominati dall'Assemblea tra i propri componenti, per la durata di 3 anni e rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della propria nomina, assicura l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore dei propri componenti, indicando, le informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore e registrando l'attribuzione del potere di rappresentanza al Presidente eletto dall'assemblea.

Al fine di garantire adeguato raccordo e informazione reciproca, possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con diritto di parola ma senza diritto di voto, fino a due rappresentanti del CTA del Valli e Dolomiti friulane designati da quest'ultimo.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D. Lgs 117/17.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione o, in alternativa, invio telematico della documentazione, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

ART. 18 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri componenti.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.